

Il punto della settimana di Libednews, anno 2011/2012, numero 36

IL TUTOR NEL CASSETTO

Firmato dal precedente ministro l'8 novembre 2011 e "bollinato" dal MEF dieci giorni dopo, il decreto sui tutor per il TFA è rimasto nascosto in un cassetto fino a qualche giorno fa. La storia di un decreto fantasma pubblicato alla chetichella il 21 maggio scorso e probabilmente già da rivedere.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno della riunione tra Associazioni professionali di docenti e dirigenti scolastici e ministero convocata al MIUR martedì scorso era contemplato il provvedimento relativo ai tutor organizzatori e coordinatori che la scuola dovrà fornire agli atenei per i corsi di Scienze della Formazione Primaria e del TFA, come previsto dall'art. 11 del decreto sulla formazione iniziale dei docenti (DM n. 249/2010). Ma proprio su questo documento, da tempo atteso e mai discusso prima, le Associazioni hanno scoperto di essere state convocate per nulla: il decreto era già finito in Gazzetta Ufficiale il giorno prima ([qui il link](#)).

Firmato dal ministro Gelmini l'8 novembre 2011 e "bollinato" dalla Ragioneria Generale dello Stato solo dieci giorni dopo, a differenza degli altri provvedimenti sul TFA, non era mai comparso tra gli atti ministeriali pubblicati sul sito del MIUR, rimasto sconosciuto fino a qualche giorno fa. Un decreto fantasma noto soltanto al titolare della scrivania nel cui cassetto il decreto riposava, lontano da occhi indiscreti. Una cautela probabilmente necessaria per celare fino all'ultimo momento una grave anomalia: il decreto, infatti, pretende normare rigidamente anche i criteri di selezione dei "tutor dei tirocinanti", già definiti altrove e affidati all'autonomia delle scuole. Riportiamo qui di seguito i rilievi formulati da Diesse e consegnati all'Amministrazione.

Come l'intestazione stessa del documento riporta, la norma predisposta è «*in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*». Il riferimento al comma 5 identifica la delega al Ministro dell'istruzione per un provvedimento, da rendere di concerto col Ministro dell'economia e finanze, volto a stabilire «*i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 [dell'art. 11, DM n. 249/10, ndr] e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti*». I citati commi 2 e 4 si riferiscono inequivocabilmente ai cosiddetti "tutor coordinatori" e "tutor organizzatori", incaricati di seguire il percorso dei tirocinanti in connessione e alle dipendenze degli atenei interessati, ai quali spetta anche la relativa selezione. Nessun riferimento è presente nell'art. 11 citato quanto ad analogo delega riguardo ai "tutor dei tirocinanti", dei quali requisiti e funzioni sono stabiliti esaurientemente al comma 3 del medesimo articolo.

Il punto della settimana di Libednews, anno 2011/2012, numero 36

A nostro avviso, appare del tutto forzato e non corrispondente alla lettera dei riferimenti normativi il contenuto dell'art. 2 del decreto in esame, e della Tabella 1 in essa richiamata, laddove stabilisce "requisiti e titoli" per l'individuazione nelle scuole del personale da impiegare come tutor dei tirocinanti. In particolare, riteniamo contraddittorie e lesive dell'autonomia scolastica le seguenti disposizioni contenute nell'art. 2 del dispositivo:

- **nel comma 1**, quando si parla di «*requisiti e titoli richiesti per i docenti cui siano affidati i compiti di tutor dei tirocinanti*»; infatti, requisiti e compiti sono già stati definiti nel comma 3 dell'art. 11 di riferimento;
- **al comma 2**, laddove si pone il vincolo restrittivo di «*almeno 5 anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato*», in quanto il comma 3 dell'art. 11 parla esclusivamente di «*docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato*», senza alcun vincolo temporale;
- **al comma 3**, dove viene stabilita la predisposizione di una «*graduatoria interna d'istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico*» finalizzata alle nomine dei tutor dei tirocinanti; la riteniamo una ingerenza indebita nei confronti delle prerogative proprie della funzione dirigenziale;
- lo stesso comma rinvia alla Tabella 1 dell'allegato A per i titoli valutabili per la graduatoria; si eccipisce il fatto che detto elenco contiene titoli assolutamente inediti nel panorama normativo italiano, legati esclusivamente ad attività formative autonome di iniziativa privata e non autorizzate dal MIUR (punti A.1.1, A.1.2 e A.1.7), contestualmente ad altri titoli che poco o nulla hanno a che vedere con la funzione tutoriale dei tirocinanti. Analogamente, appare del tutto fuori luogo il ricorso al Comitato di valutazione dei docenti per l'attribuzione di ulteriori punteggi per la graduatoria, in quanto tale funzione è del tutto estranea alle competenze attribuite dal Testo Unico allo stesso Comitato;
- **il comma 4** intende regolare la funzione tutoriale dei tirocinanti prevista nella formazione specialistica sul sostegno e nel CLIL. Osserviamo come anche le disposizioni di tale comma esulino totalmente dalla delega autorizzata dall'art. 11 del DM n. 249/10.

In conseguenza delle osservazioni sin qui avanzate, Diesse invita il legislatore ad eliminare dal testo riferimenti e disposizioni di qualsiasi tipo relativi ai "tutor dei tirocinanti", dovendosi ritenere più che sufficiente la regolamentazione definita nel decreto sulla formazione iniziale dei docenti (il già citato DM n. 249/2010).

Ci auguriamo che il decreto in questione venga presto corretto e si possa finalmente avviare in modo regolare quel TFA abilitante che i giovani insegnanti stanno aspettando ormai da troppo tempo.